



PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 85 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con riferimento al procedimento n. 000037/19 avviato nei confronti di Gianluca Pichetti Tess. Fir n. 290859 avente ad oggetto la violazione dei seguenti articoli del Regolamento di Giustizia Fir:

- art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia Fir
- art. 27 comma 1 lett. b), c) e d) Regolamento di Giustizia Fir

Premesso

- che, in data 03.02.2020 il sig. Gianluca Pichetti ha richiesto l'applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 Regolamento di Giustizia, nei termini di 1 mese di interdizione e a seguire n. 12 settimane di squalifica da gare ufficiali, con decorrenza dal 12.02.2020;
- che non sussiste alcuna condizione ostativa ex art. 85, co III Regolamento di Giustizia;
- che l'accordo in oggetto è stato trasmesso, ex art. 85, co. I. Regolamento di Giustizia, al Procuratore Generale dello Sport, il quale ha ritenuto di non formulare rilievi nei termini previsti;
- che, in data 06.02.2019, codesta Procura federale ha espresso formalmente il proprio consenso;
- che l'accordo in oggetto, in data 07.02.2020 è stato trasmesso, ex art. 85, co. II Regolamento di Giustizia, al Presidente Federale il quale, nei termini previsti, ha ritenuto di non formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione,



PROCURA FEDERALE

Quanto sopra premesso e ritenuto

si rende noto che l'accordo, come sopra menzionato, ha acquistato efficacia e, relativamente ai fatti per i quali è stato convenuto, comporta l'improcedibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

